



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388
E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA

**NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DI FUOCHI PIROTECNICI IN
AMBITO PORTUALE**

Località: Mazara del Vallo – Molo di Ponente (fanale rosso);
Data: 19/07/2026 alle ore 23:55 sino a termine esigenze;
Ditta: “Pirotecnica Marino di Vincenzo Marino” con sede legale a Mazara del Vallo (TP), in Via
Voluturno, 25.

Il sottoscritto C.F. (CP) Stefano LUCIANI, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del
porto di Mazara del Vallo,

VISTA l'istanza acquisita a prot. n. 12583 in data 06/07/2026 con la quale il Sig. MARINO
Vincenzo, in atti meglio generalizzato, in qualità di titolare della ditta individuale
“Pirotecnica Marino di Vincenzo Marino”, abilitato ad esercitare l'attività di fuochino per
l'accensione di fuochi artificiali (giusta certificato prot. nr. 45207 rilasciato dalla Prefettura
di Verbano-Cusio-Ossola in data 11/12/2019), ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare
l'accensione di fuochi pirotecnici in area portuale (Molo di ponente – fanale rosso);

VISTA la propria autorizzazione n. 72/2026 rilasciata, ai sensi dell'art. 80 del C.N. in data
14/07/2026, per l'accensione di fuochi pirotecnici a cura della ditta “Pirotecnica Marino di
Vincenzo Marino”, presso il Molo di Ponente del “Porto Nuovo” di Mazara del Vallo;

VISTA l'autorizzazione n. 703 del 07/07/2026 rilasciata dall'Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Area 2 – U.T.A. Trapani;

VISTO il nulla osta del Comando Marittimo Sicilia n. 075/2026 in data 14/07/2026;

VISTO il nulla osta del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo prot. n. Cat. 7.E/2026/P.A.S.
del 08/07/2026;

VISTI gli artt. 17, 30 e 80 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Relativo Regolamento
di esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare
l'incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione nonché di
permettere il regolare svolgimento della manifestazione di cui trattasi

RENDE NOTO

Che il giorno **19 luglio 2026, dalle ore 23.55 sino a termine esigenze**, la zona del **Molo di
Ponente del “Porto Nuovo” di Mazara del Vallo (fanale rosso)** sarà interessata dall'accensione
di fuochi pirotecnici a cura della Ditta “Pirotecnica Marino di Vincenzo Marino”, nel contesto dei
festeggiamenti della Madonna Del Paradiso.

ORDINA

Art. 1
(Interdizione dell'area di accensione dei fuochi)

A partire dalle ore 23.55 del 19/07/2026, e per tutta la durata dei fuochi pirotecnici, è vietato:

- a) il transito e la sosta di persone, mezzi e veicoli nell'intero molo di Ponente del Porto Nuovo;
- b) il transito e la sosta di persone, mezzi e veicoli nell'area antistante il molo di Ponente del Porto Nuovo, per un raggio di 200 metri a partire dal cancello d'ingresso al molo stesso;
- c) la navigazione e la sosta di unità di qualsiasi tipo entro un raggio di 200 metri dal punto di sparo dei fuochi pirotecnici (testata del molo – fanale rosso).

Art. 2
(Deroghe)

Non sono soggette ai divieti di cui all'articolo 1:

- a) i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi;
- b) i mezzi ed il personale della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e delle Forze di Polizia in servizio;
- c) le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3
(Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione)

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di opportune misure di sicurezza suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Le unità navali di qualsiasi stazza e/o tipologia che, a partire dalle ore 23.30 del 19 luglio 2026, hanno necessità di uscire dal porto o far ingresso in porto, dovranno darne preventiva comunicazione via radio sul canale 16 VHF alla sala operativa della Capitaneria di porto in intestazione, la quale si riserva di autorizzare o rinviare la manovra di uscita/ingresso a spettacolo pirotecnico concluso.

Art. 4
(Disposizioni finali e sanzioni)

I responsabili delle attività, a seguito della notifica delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza – che si intende perfezionata mediante pubblicazione sul sito internet del Corpo delle Capitanerie di porto - assumono formale impegno di piena osservanza delle stesse e sono da ritenersi responsabili, in funzione delle rispettive posizioni e competenze ed in solido con gli eventuali altri soggetti individuati o individuabili a norma di legge, per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni.

La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima e non esime i responsabili delle operazioni, quali responsabili dell'attività, dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale, ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria:

- l'illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un'unità da diporto, all'art. 53 del decreto legislativo 171/2005;
- negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

L'Autorità Marittima si riserva di impartire eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando, all'indirizzo web: <http://www.guardiacostiera.gov.it>.

Mazara del Vallo, (vedi protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Stefano LUCIANI
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)